

DELIBERAZIONE N. 17 DD. 29.12.2025

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante “*Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica*” (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e in particolare l’art. 20 rubricato “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”;

RICHIAMATA, altresì, per quanto riguarda l’adeguamento dell’ordinamento provinciale alla suddetta normativa nazionale, l’art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;

ATTESO che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Centro Residenziale “Abelardo Collini” di Pinzolo, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, co. 2, - cui si rinvia - del Testo Unico sopra citato, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo; tali attività riguardano, tra le altre e a titolo di esempio: la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).

RICORDATO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Pinzolo e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure a evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, co. 1, Testo Unico;

RICHIAMATA la circolare U.P.I.P.A n. 21/2025 del 4 novembre 2025 ad oggetto “*Indicazioni in merito alla ricognizione delle partecipazioni*”;

VISTO gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla ricognizione delle partecipazioni, pubblicati sul Portale del Tesoro, con il quale il MEF ha fornito indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2024 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

ATTESO che le predette indicazioni forniscono istruzioni sia per le questioni relative ai piani di razionalizzazione, di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, sia relativamente all'atto di ricognizione delle partecipazioni, dirette e indirette, che tutte le amministrazioni sono tenute ad adottare annualmente, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo Testo unico;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità;

VISTO l'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente al 31 dicembre 2024, risultante dalle allegate schede di ricognizione che unite costituiscono l'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, accertandole come da tabella riepilogativa di seguito riportata:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza	01671390225	1,91%	Partecipazione da mantenere

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. s.c.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
QU.BE. S.r.l.– Qualità e Benessere S.r.l.	02343590226	0,993%	Partecipazione da mantenere

RITENUTO ricorrere i presupposti di cui all'art. 20, comma 5) della L.R. 7/2005 e ss.mm., stante il termine del 31 dicembre 2025 per procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile da parte del Direttore;

VISTO:

- la Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e ss.mm. e relativi regolamenti di esecuzione;
- lo statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Centro Residenziale "Abelardo Collini" di Pinzolo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 12 aprile 2017;
- i Regolamenti aziendali, e in particolare il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 20 del 7 settembre 2017;

CON voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità del presente provvedimento,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'A.P.S.P. Centro Residenziale "Abelardo Collini" di Pinzolo alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come di seguito riportato:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza	01671390225	1,91%	Partecipazione da mantenere

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. s.c.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
QU.BE. S.r.l.– Qualità e Benessere S.r.l.	02343590226	0,993%	Partecipazione da mantenere

2. Di approvare le schede di ricognizione che unite formano l'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di mantenere, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente e che, pertanto, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
5. Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 20, co. 5, L.R., n. 7/2005.
6. Di demandare al Direttore Amministrativo il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato.
7. Di dare evidenza che avverso il presente atto è ammesso, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
